

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2<sup>bis</sup> e 120 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 20 febbraio 2009<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 22 aprile 2009<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Scopo**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente legge persegue gli scopi seguenti:

- a. disciplinare le modalità di detenzione e di trattamento dei cani in modo tale da renderle socialmente rispettose;
- b. proteggere la popolazione dai cani affetti da turbe comportamentali e dai cani pericolosi.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

## **Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani**

### **Art. 2**           Principi

<sup>1</sup> Nell'allevamento di cani la selezione deve mirare all'ottenimento di cani che non costituiscano pericolo per le persone o gli animali. Non è consentito selezionare cani con l'obiettivo di svilupparne l'aggressività.

<sup>2</sup> I cani devono essere detenuti, condotti e sorvegliati in modo che non molestino persone o animali o costituiscano per questi un pericolo.

<sup>3</sup> È vietato lasciare circolare i cani senza sorveglianza in luoghi pubblici.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2009 2975

<sup>3</sup> FF 2009 3015

**Art. 3** Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

I cani devono essere tenuti al guinzaglio:

- a. negli edifici accessibili al pubblico;
- b. sulle strade a forte traffico;
- c. sui mezzi di trasporto pubblici, alle fermate, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;
- d. nelle aree ricreative delle scuole, nei parchi giochi e nei campi sportivi;
- e. nei luoghi in cui i Cantoni segnalano espressamente tale obbligo.

**Art. 4** Obbligo di notifica

<sup>1</sup> I veterinari, i medici, gli addestratori di cani, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure
- b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

<sup>2</sup> Se il cane ha ferito gravemente una persona o un animale, anche il detentore è soggetto all'obbligo di notifica.

**Art. 5** Verifica

L'autorità cantonale competente dispone una verifica se:

- a. un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo; o
- b. vi sono chiari indizi che il detentore non sia in grado di gestire il proprio cane.

**Art. 6** Misure conseguenti alla verifica

<sup>1</sup> In base all'esito della verifica, l'organo cantonale competente può disporre le seguenti misure:

- a. sottoporre il cane a un esame per accertarne eventuali turbe comportamentali;
- b. obbligare il detentore alla frequenza di un corso, con o senza il proprio cane;
- c. designare le persone autorizzate a condurre il cane;
- d. obbligare il detentore ad applicare una museruola al cane o a tenerlo al guinzaglio quando si trova all'aperto o in luoghi specialmente designati, in particolare nei centri abitati;
- e. collocare temporaneamente il cane in una pensione o rifugio per animali o in un altro adeguato centro di detenzione per animali;

- f. emanare un divieto di detenzione o di allevamento, disponendo se del caso la castrazione del cane;
- g. requisire il cane per affidarlo a terzi;
- h. sopprimere il cane.

<sup>2</sup> Il detentore di un cane interessato da una delle misure di cui al capoverso 1 può affidarne la conduzione in un luogo pubblico a un'altra persona soltanto se quest'ultima è in grado di gestire il cane.

**Art. 6a** Controllo dell'allevamento di provenienza del cane

Se sospetta irregolarità, l'organo cantonale competente esegue un controllo sull'allevamento da cui proviene il cane.

**Art. 7** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria per i detentori la frequenza di corsi di socializzazione per cani.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni su tali corsi e sui requisiti che devono soddisfare le persone che li tengono.

**Sezione 3:**  
**Cani utilizzati a scopi particolari e registrazione degli allevamenti**

**Art. 8** Cani utilizzati a scopi particolari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la detenzione di cani utilizzati a scopi particolari, in particolare cani di servizio, da caccia, da conduzione e da protezione del bestiame nonché cani guida per non vedenti, cani da terapia e da soccorso.

<sup>2</sup> Non è consentito addestrare i cani all'attacco, eccezion fatta per l'addestramento come cane per i servizi di difesa. Quest'ultimo è consentito soltanto per i cani impiegati o destinati a essere impiegati:

- a. nell'esercito;
- b. nel corpo delle guardie di confine;
- c. nella polizia; oppure
- d. nelle società di sicurezza in possesso di un'autorizzazione cantonale all'esercizio di attività nel settore della sicurezza.

**Art. 9** Registrazione di allevamenti

Il Consiglio federale può prescrivere che i cani di determinati tipi di razze possano essere allevati soltanto negli allevamenti registrati dal Cantone.

## Sezione 4: Responsabilità e assicurazione

### Art. 10 Responsabilità

Il detentore di un cane risponde del danno causato dal proprio animale.

### Art. 11 Assicurazione

<sup>1</sup> Il detentore di un cane deve stipulare un'assicurazione che copra la responsabilità civile.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce gli importi assicurativi minimi nonché i rischi che possono essere esclusi dalla copertura assicurativa.

### Art. 12 Deroghe all'obbligo di assicurazione

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti ad assicurarsi.

<sup>2</sup> Qualora sussistano circostanze particolari, l'autorità cantonale competente può esigere, in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile, un'altra forma di copertura della responsabilità civile.

## Sezione 5: Diritto cantonale

### Art. 13

I Cantoni possono emanare disposizioni ulteriori per proteggere le persone e gli animali dai pericoli costituiti dai cani.

## Sezione 6: Disposizioni penali

### Art. 14 Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente seleziona i cani in modo da svilupparne l'aggressività o li addestra all'attacco in violazione delle prescrizioni di legge, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con la multa. È parimenti punito chiunque importi o detenga intenzionalmente tali cani.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

### Art. 15 Altre infrazioni

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente:

- a. contravviene all'obbligo di tenere il cane al guinzaglio o ai divieti d'accesso di cui all'articolo 3;
- b. contravviene all'obbligo di notifica di cui all'articolo 4;

- c. non stipula un'assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane;
- d. contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo,

è punito con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 14.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 5000 franchi.

#### **Art. 16**            Azione penale

L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

### **Sezione 7: Esecuzione**

#### **Art. 17**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'autorità federale competente a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

<sup>2</sup> L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

### **Sezione 8: Referendum ed entrata in vigore**

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

